

UNIONE DELL'ALTO APPENNINO REGGIANO

REGOLAMENTO PER L'ADEGUAMENTO E LE MODIFICHE DA APPORTARE IN CORSO D'ANNO AL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI E ALL'ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI

Approvato dal Consiglio dell'Unione in data 22/03/2003 con atto deliberativo n.18

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 - MODIFICHE NON SOSTANZIALI

ART. 3 - PROCEDURA DI MODIFICA DELL'ELENCO ANNUALE IN CASO DI
MODIFICHE NON SOSTANZIALI

ART. 4 - MODIFICHE SOSTANZIALI

ART. 5 - PROCEDURA DI MODIFICA DELL'ELENCO ANNUALE IN CASO DI
MODIFICHE SOSTANZIALI

ART. 6 – STUDIO DI FATTIBILITA' E PROGETTO PRELIMINARE

ART. 7 - ENTRATA IN VIGORE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Oggetto del presente regolamento è la definizione delle norme atte a regolare le modalità di adeguamento e modifica, in corso d'anno, del programma triennale dei lavori pubblici e dell'elenco annuale dei lavori già allegato al Bilancio di Previsione e previsto dall'art. 14 della legge 109/94 e ss.mm. e i., dall'art. 13 del D.P.R. 554/99, nonché dal Decreto del Ministero Lavori Pubblici 21/06/2000, in base alla necessità di autoregolamentazione prevista anche dal combinato disposto dell'art. 8 comma 1 del citato D.M. 21/06/2000 e dall'art. Unico, commi 3 e 5 del D.M. 04/08/2000.

In particolare, scopo del presente regolamento è definire quando una modifica del programma triennale dei lavori pubblici e conseguente aggiornamento dell'elenco annuale dei lavori sia da definire "sostanziale" ai sensi dell'art. Unico, comma 5, del D.M. 04/08/2000 e necessiti quindi della procedura prevista da tale comma e quando invece una variazione possa essere ritenuta "non sostanziale" giovando in tal modo di procedura semplificata.

Il presente regolamento si applica ai soli lavori pubblici obbligati al rispetto dell'obbligo di programmazione di cui all'art. 14 co. 1 della L. 109/94 (lavori di importo superiore a € 100.000,00).

ART. 2 - MODIFICHE NON SOSTANZIALI

Modifiche "non sostanziali" del programma triennale dei lavori pubblici e dell'elenco annuale dei lavori sono, in generale, quelle di carattere limitato, o che modificano interventi già presenti nell'elenco o negli studi preliminari, o che introducono modifiche necessarie ad adeguare il programma ai flussi di spesa, o che spostino gli interventi tra le annualità del triennale approvato e tutte quelle modifiche con carattere di urgenza.

Si definiscono pertanto modifiche "non sostanziali":

- aggiornamenti dell'elenco annuale approvato derivanti dalla mera variazione degli importi complessivi delle singole opere già comprese nell'elenco stesso, sia che si tratti di diminuzione che di aumento;
- spostamento tra le annualità di progetti già compresi nel programma triennale approvato, ivi compreso quelle relative all'elenco annuale;
- introduzione di nuovi interventi di manutenzione, recupero, sistemazione e/o completamento di lavori già iniziati su immobili del patrimonio comunale, in quanto ritenuti prioritari dalla legge;
- introduzione nel programma triennale di nuovi progetti comunque già oggetto dello studio di base elaborato ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 554/99, necessario per individuare il quadro dei bisogni e delle esigenze da cui è derivato il programma triennale di riferimento;
- aggiornamenti derivanti dalle necessità di includere nuovi progetti di lavori che si rendano necessari per sopraggiunte disposizioni di legge o regolamentari e/o per fronteggiare eventi calamitosi ed imprevedibili e/o di particolare urgenza. - introduzione di nuovi interventi non ricompresi nelle categorie precedenti, purchè di importo limitato, inferiore cioè nel complesso al 10% dell'importo dell'elenco annuale di riferimento;

- adeguamento ai flussi di entrata/uscita del Bilancio comunale per qualunque importo;
- aggiornamenti per effetto dell'integrazione di nuovi progetti di lavori consistenti nella manutenzione straordinaria, sistemazione e/o completamento di un'opera già esistente ed appartenente al patrimonio dell'ente, purché non mutino la natura e le caratteristiche sostanziali delle opere.

Le suddette variazioni, progressivamente introdotte, non necessitano di misure di pubblicità o adempimenti tali da comportare il riavvio formale del procedimento; le stesse diventano esecutive con l'approvazione della variazione di bilancio, anche d'urgenza, a cui va allegato il programma triennale e l'elenco annuale aggiornato, sempreché non necessitino di preventiva approvazione di studio di fattibilità o progetto preliminare.

In tutti i casi sopra elencati resta fermo il rispetto dei requisiti di copertura della spesa e di compatibilità urbanistica.

ART. 3 - PROCEDURA DI MODIFICA DELL'ELENCO ANNUALE IN CASO DI MODIFICHE NON SOSTANZIALI

Le variazioni infra annuali al programma triennale e all'elenco annuale limitate alle sole partite contabili diventano esecutive con la approvazione della variazione di bilancio.

Le variazioni infra annuali di cui all'art. 2 non ricomprese nella fattispecie di cui alla precedente alinea seguono la seguente procedura: 1) Approvazione studio di fattibilità o progetto preliminare; 2) Approvazione della variazione al programma triennale ed elenco annuale contestualmente alla approvazione della variazione di bilancio (in via ordinaria di Consiglio o in via d'urgenza di Giunta).

Ai sensi dell'art. 9 co. 2 del D.M. LL.PP. del 21/06/2000 un lavoro finanziato con un autonomo piano finanziario che utilizza risorse non previste disponibili tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco in sede di approvazione del bilancio deve essere comunque incluso nel programma triennale e nell'elenco annuale. Tra le risorse sopra indicate rientra anche l'avanzo di amministrazione determinato ai sensi dell'art. 227 del D.lgs. 267/00. Non è ammissibile in corso di esercizio, l'inserimento nell'elenco annuale di nuove opere che comportino un incremento dell'indebitamento.

ART. 4 - MODIFICHE SOSTANZIALI

Sono da ritenere sostanziali tutte le modifiche al programma triennale dei lavori pubblici e all'elenco annuale che non rientrino nella fattispecie dell'articolo 2 e in particolare l'inserimento di nuove opere che mai previsti nel Programma triennale e nemmeno nello studio di base elaborato per individuare il quadro generale dei bisogni e delle esigenze dell'ente.

Le modifiche sostanziali necessitano del rispetto delle forme di pubblicità per almeno 60 gg. E indicate dall'art. 10 del D.M. LL.PP. del 21/06/2000 e per esse si provvederà agli adempimenti previsti dal comma 5 - articolo Unico del D.M. 04.08.2000.

ART. 5 - PROCEDURA DI MODIFICA DELL'ELENCO ANNUALE IN CASO DI MODIFICHE SOSTANZIALI

Le variazioni infra annuali al programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'articolo precedente sono realizzate con la seguente procedura: 1) Approvazione studio di fattibilità o progetto preliminare; 2) Approvazione, con delibera di Giunta della adozione di variante al programma triennale ed elenco annuale; 3) Pubblicazione per 60 giorni consecutivi all'Albo Pretorio dell'Ente; 4) Approvazione della variazione di bilancio e di modifica al programma triennale ed elenco annuale da parte del Consiglio Comunale o d'urgenza da parte della Giunta.

ART. 6 – STUDIO DI FATTIBILITA' E PROGETTO PRELIMINARE

La presenza di uno studio di fattibilità o di un progetto preliminare approvato (secondo i casi previsti dall'art. 14 co. 6 della L. 109/94), rappresenta sempre condizione necessaria e propedeutica all'approvazione di una modifica dell'elenco annuale dei lavori pubblici, ad eccezione dei seguenti casi:

- aggiornamenti dell'elenco annuale approvato derivanti dalla mera variazione degli importi complessivi delle singole opere già comprese nell'elenco stesso, sia che si tratti di diminuzione che di aumento;
- introduzione di nuovi interventi di manutenzione, recupero, sistemazione e/o completamento di lavori già iniziati su immobili del patrimonio comunale;
- aggiornamenti derivanti dalla necessità di includere nuovi progetti di lavori che si rendano necessari per sopraggiunte disposizioni di legge o regolamentari e/o per fronteggiare eventi calamitosi ed imprevedibili e/o di particolare urgenza;
- adeguamento ai flussi di entrata/uscita del Bilancio comunale per qualunque importo.

ART. 7 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione.